MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE,
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI
DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

PER

L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE RDO APERTA, DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA, RASSEGNA RADIO, TV, CANALI SOCIAL E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE NECESSARIO PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIG B43DFA9AD2

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE,
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI
DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

Sommario

Premessa 4
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) 4
ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 4
ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO 5
ART. 5 – REVISIONE DEI PREZZI 5
ART. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 5
ART. 7 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 5
ART. 8 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA 5
ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 6
ART. 10 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 7
ART. 11 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 8
ART. 12 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 9
ART. 13 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 9
ART. 14 – AVVALIMENTO 10
ART. 15 – SUBAPPALTO 11
ART. 16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 11
ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 11
ART. 18 – BUSTA AMMINISTRATIVA 12
ART. 18.1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PARTECIPAZIONE 12
ART. 18.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 12
ART. 18.3 – DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 14
ART. 18.4 – DICHIARAZIONI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE 15
ART. 18.5 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 15
ART. 18.6 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI ASSOCIATI 15
ART. 19 – BUSTA TECNICA 16
ART. 20 – BUSTA ECONOMICA 16
ART. 21 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 17
ART. 21.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 17
ART. 21.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA 17

ART. 21.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 18
ART. 21.4 – METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 19
ART. 22 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 19
ART. 23 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 19
ART. 24 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 21
ART. 25 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 21
ART. 26 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 21
ART. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO 22
ART. 28 – ACCESSO AGLI ATTI 22
ART. 29 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 22
ART. 30 – CONTROVERSIE 23
ART. 31 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI 23

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE,
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, IL PERSONALE E I SERVIZI
DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE

Premessa

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'acquisizione del "*Servizio di rassegna stampa, rassegna radio, tv, canali social e relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" – CIG B43DFA9AD2.

La procedura, avviata in esecuzione del Decreto Direttoriale n. 33/1276 del 13.11.2024 della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, è interamente svolta sulla Piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), raggiungibile all'indirizzo "www.acquistinretepa.it", con Richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti i fornitori abilitati al Bando "Servizi", nella categoria di abilitazione "Rassegna Stampa" – CPV 79820000-8.

I documenti di gara e relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale, all'indirizzo "www.lavoro.gov.it", nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti".

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Stazione appaltante

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione presso il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.

Indirizzo: Via Flavia, 6 - Roma (RM).

Responsabile Unico del Progetto (RUP) (art. 15 del D.lgs. n. 36/2023)

Dott.ssa Stefania Rupe, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura del servizio di rassegna stampa, rassegna radio, tv, canali social e relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito "Servizio"), che comprende le seguenti linee di attività

1. Servizio di rassegna stampa multicanale;
2. Servizio di rassegna social media.

Le attività previste nell'ambito del servizio sono dettagliate nel Capitolato tecnico.

L'importo a base di gara è pari a **139.000 euro, IVA esclusa**. Detto importo tiene conto non solo della remunerazione dovuta al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del Servizio ma anche di ogni e qualsivoglia somma che il Fornitore dovrà corrispondere direttamente agli editori anche a titolo di equo compenso ai sensi dell'art. 43-*bis* della Legge n. 633/1941 e della Delibera AGCOM n. 3/2023.

Considerate le caratteristiche del Servizio, che è di natura intellettuale, nonché le modalità di erogazione dello stesso, per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno di questa Amministrazione, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio è Roma - Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di **24 mesi** decorrenti dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione e impegno da parte degli organi di controllo.

ART. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, tra quelli indicati dall'art. 60, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, si utilizzano "gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie".

ART. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono previsti opzioni o rinnovi. Pertanto, il valore globale stimato dell'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/20 è pari a 139.000,00 euro, IVA esclusa.
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 7 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura di gara
Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023.
È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come pure di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, idonea e congrua in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 8 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nel riepilogo della RdO.
La presentazione dell'offerta potrà essere effettuata esclusivamente sulla Piattaforma MePA, secondo le prescrizioni tecniche ivi riportate.
Le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente sulla Piattaforma MePA, entro e non oltre la data del 21.11.2024, ore 10.00. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e pubblicate in forma anonima. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MePA non saranno prese in considerazione.
La documentazione di gara comprende:

1. DISCIPLINARE E ALLEGATI;
2. CAPITOLATO TECNICO E ALLEGATI.

La risposta alla RdO, trasmessa mediante caricamento a sistema dell'offerta, sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nella suddetta documentazione di gara.
La procedura di gara e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente RdO, accessibili sulla Piattaforma MePA. Le clausole e condizioni contrattuali contenute nel documento "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi" e nella ulteriore documentazione allegata al Bando di abilitazione al MePA nella la categoria di riferimento si applicano ai rapporti tra l'appaltatore e la Stazione appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara, con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato tecnico.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla procedura di gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai successivi articoli e abilitati al MePA per il Bando "Servizi", nella categoria di abilitazione "Rassegna Stampa".
In caso di soggetti costituiti in forma associata, tutte le imprese devono essere a loro volta già abilitate al MePA al momento della presentazione dell'offerta.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023.
I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie imprese consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali imprese consorziate il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla procedura di gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese retiste);
- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di imprese retiste sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle imprese retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un'impresa consorziata esecutrice esecutore la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono,

entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 10 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito anche "FVOE").
Le circostanze di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 costituiscono causa di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning
L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Sia in tale ultimo caso sia sia nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e ne dà comunicazione alla Stazione appaltante, inserendole nel FVOE.
In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso questa Amministrazione negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione del Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono, ai sensi dell'art. 83-*bis* del D.lgs. n. 159/2011, causa di esclusione dalla procedura.

ART. 11 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

1) Requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) Fatturato annuo medio non inferiore a 90.000,00 euro, IVA esclusa, maturato nel triennio precedente la pubblicazione della presente procedura di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di esse, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di n. 2 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara di valore pari complessivamente ad almeno euro 139.000,00 euro, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo Decreto.

ART. 12 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'art. 11**,** punto 1)**,** lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente art. 11 punto 2), lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale
Il requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi di cui al precedente art. 11, punto 3), lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo Decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 13 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA di cui al precedente art. 11**,** punto 1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici**.**

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle imprese consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito un'impresa consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/203, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 14 – AVVALIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 11 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo e messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura di gara, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 e il momento del deposito del decreto di cui al art. 47 del medesimo Decreto è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 10 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 11 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla procedura di gara La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 15 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. n. 36/2023. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 16 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara, **a pena di inammissibilità**, devono essere presentate esclusivamente mediante la Piattaforma MePA, secondo le prescrizioni tecniche ivi riportate.
Tutta la documentazione deve essere predisposta in formato elettronico (il formato elettronico deve essere in PDF) e, ove richiesto, sottoscritta digitalmente (la firma digitale deve essere in formato CADESestensione. p7m).
Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L'offerta e la documentazione a corredo dovranno essere inserite nelle seguenti buste virtuali:

- "Busta Amministrativa" – contenente la documentazione amministrativa;
- "Busta Tecnica" – contenente l'offerta tecnica;
- "Busta Economica" – contenente l'offerta economica.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
- saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o non conformi alla disciplina di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del

concorrente.
La Stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma MePA dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 18 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il concorrente inserisce nella Busta Amministrativa la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- "Response.xml" del DGUE;
- Dichiarazione aggiuntiva (come da modello allegato al presente Disciplinare);
- *(eventuale)* Procura/e;
- Documentazione relativa all'ammissione al concordato preventivo (v. successivo art. 18.4);
- *(eventuale)* Dichiarazione di avvalimento (come da modello allegato al presente Disciplinare) e altra relativa documentazione (v. successivo art. 18.5)
- *(eventuale)* "Response.xml" del DGUE dell'ausiliaria;
- *(eventuale)* Documentazione relativa ai soggetti associati (v. successivo art. 18.6);
- Comunicazione dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari (come da modello allegato al presente Disciplinare);
- Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (come da modello allegato al presente Disciplinare);
- Comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (come da modello allegato al presente Disciplinare);
- *(eventuale)* Misure di self-cleaning e altra documentazione.

ART. 18.1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente deve rendere la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La Dichiarazione sostitutiva viene generata dal Sistema in formato pdf e deve essere fatta pervenire alla Stazione appaltante sempre attraverso il Sistema, dopo averla scaricata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di altro soggetto come individuato al successivo art. 18.3.

ART. 18.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement di cui all'art 22 del D.lgs. n. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire l'interoperabilità con la Banca dati ANAC, la Stazione appaltante ha predisposto la "*Request.xml*" del Documento di gara unico europeo

(DGUE).

Il concorrente deve produrre la "Response.xml" del DGUE con le seguenti modalità:

1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
2) seleziona la compilazione come operatore economico;
3) esegue l'upload del file "Request.xml";
4) inserisce i dati richiesti;
5) genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m) e presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023, dal consorzio medesimo nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti;
- nel caso di aggregazioni di imprese retiste:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, la "Response.xml" del DGUE deve essere presentata dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del D.L. n. 5/2009, la "Response.xml" del DGUE deve essere presentata dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle retiste che partecipano alla procedura di gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la "Response.xml" del DGUE deve essere presentata dall'impresa che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle retiste che partecipano alla procedura di gara.

- nel caso di avvalimento, dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

La "Response.xml" del DGUE è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, con allegata copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

La "Response.xml" del DGUE è compilata in tutte le parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende le informazioni richieste relativamente alla procedura.

N.B. Nella **sezione B** il concorrente indica i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende le informazioni richieste relativamente alla procedura.

N.B. Nelle **sezioni A** e **D** le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo Decreto (si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica); nella **sezione C** Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle

cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del medesimo Decreto.

Parte IV – Criteri di selezione

(Si ricorda di compilare anche la relativa sezione 7 della Dichiarazione aggiuntiva)

Il concorrente rende le informazioni richieste relativamente alla procedura.

N.B. Nella **sezione A** il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente art. 11, punto 1), lett. a); nella **sezione B** il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al precedente art. 11, punto 2), lett. a); nella **sezione C** il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 11, punto 3), lett. a).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende le informazioni richieste relativamente alla procedra.

ART. 18.3 – DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

La Dichiarazione aggiuntiva deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato "Dichiarazione aggiuntiva" e sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto come di seguito individuato.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva sono presentate:

- dall'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dall'impresa mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese retiste:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del D.L. n. 5/2009, le dichiarazioni devono essere presentate dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del D.L. n. 5/2009, le dichiarazioni devono essere presentate dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle retiste che partecipano alla procedura di gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere presenta dalla mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle retiste che partecipano alla procedura di gara;

Inoltre, nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023, le consorziate esecutrici presentano sia la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione sia la Dichiarazione aggiuntiva mentre le consorziate non esecutrici che prestano i requisiti presentano solo la Dichiarazione aggiuntiva.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva sono sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con allegata copia conforme all'originale della relativa procura**.** Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ART. 18.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Nell'ambito della Dichiarazione aggiuntiva di cui al precedente art. 18.3, il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. n. 14/2019 che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 18.5 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, deve allegare:
- la dichiarazione di avvalimento a firma dell'impresa ausiliaria, come da modello allegato al presente Discipliare;
- il "Response xml" del DGUE a firma dell'impresa ausiliaria;
- il contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

ART. 18.6 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle imprese mandanti/consorziate;
  c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate.

ART. 19 – BUSTA TECNICA

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma MePA, all'interno della sezione "BUSTA TECNICA". Tale documentazione consiste in:

a) una **relazione tecnica** (max pagine 10) recante l'esaustiva descrizione delle soluzioni tecniche, organizzative e informatiche proposte, con particolare attenzione ai temi oggetto di specifica misurazione ai fini dei punteggi qualitativi indicati al successivo art. 21.1;
b) la **lista delle testate giornalistiche** da cui l'operatore economico attinge la rassegna stampa multicanale e dei **canali social** di riferimento, in ordine alfabetico;
c) n. 1 **prototipo di rassegna stampa e multicanale** denominato "DEMO_RASSEGNA_STAMPA_MULTICANALE" di cui all'art. 1, punto 1 del Capitolato tecnico e relativi allegati, prodotta **per l'intero periodo di 7 giorni dal 18.11.2024 (incluso) al 24.11.2024 (incluso)**, con marca temporale delle ore 6.30 dei giorni interessati per le testate giornalistiche, anche in formato PDF firmati digitalmente e non modificabili; la demo dovrà essere esemplificativa di tutte le possibili funzioni e caratteristiche tecniche di utilizzo;
d) n. 1 **prototipo di rassegna social media** denominato "DEMO_RASSEGNA_SOCIAL MEDIA" di cui all'art. 1, punto 2 del Capitolato tecnico e relativi allegati, **per l'intero periodo di 7 giorni dal 18.11.2024 (incluso) al 20.11.2024 (incluso)**, anche in formato PDF firmato digitalmente e non modificabile; la demo dovrà essere esemplificativa di tutte le possibili funzioni e caratteristiche tecniche di utilizzo;

Resta inteso che, se le due Demo possono soddisfare le richieste di cui alle precedenti lettere c) e d) in un'unica Dashboard cross-mediale, potrà essere presentata un'unica Demo.
Sempre con riferimento a quanto richiesto nei punti c) e d), l'operatore economico deve inserire, sempre all'interno della sezione "BUSTA TECNICA", un documento firmato digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto individuato al precedente art. 18.3, con l'elenco dei link che consentiranno alla Commissione di gara di effettuare il download delle citate DEMO da una apposita area FTP/Sito Web predisposta dall'operatore stesso;

e) *(eventuale)* in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento;
f) *(eventuale)* una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza con cui l'operatore economico argomenta in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a del D.lgs. n. 36/2023; a tal fine l'operatore allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare, a pena di esclusione, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
L'offerta tecnica è sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente art. 16.
La presenza nella documentazione che compone l'offerta tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta stessa che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

ART. 20 – BUSTA ECONOMICA

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, inserisce la documentazione relativa all'offerta economica sulla Piattaforma MePA, all'interno della sezione "BUSTA ECONOMICA". Tale documentazione consiste in:

a) **Offerta economica**: documento redatto secondo il modello predisposto automaticamente dalla Piattaforma MePA nell'area dedicata, nel quale deve essere indicato il "prezzo omnicomprensivo offerto per l'intero servizio";
b) **Allegato Offerta economica**: documento redatto secondo il modello allegato al presente Disciplinare, nel quale deve essere indicato il "canone mensile offerto per l'intero servizio".

Nella presentazione dell'offerta, il concorrente deve tener conto delle seguenti condizioni:

- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, pena l'esclusione;
- nel caso di servizi non conformi alle caratteristiche e alle norme richieste, le offerte non saranno prese in considerazione.

Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni.
L'offerta economica è sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente art. 16.

ART. 21 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i punteggi di seguito riportati.

OFFERTA TECNICA	**Max 80 punti**
OFFERTA ECONOMICA	**Max 20 punti**

ART. 21.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Gli 80 punti relativi all'OFFERTA TECNICA saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice sulla base dei parametri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Criteri di valutazione	**PUNTIMAX**	**Codice**
RASSEGNA STAMPA MULTICANALE: accuratezza, precisione e completezza del servizio di rassegna stampa con riferimento alla rilevanza delle notizie segnalate e alla rispondenza delle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico desumibili dalla relazione e dalla relativa DEMO presentate in sede di offerta.	25	*a*
RASSEGNA SOCIAL MEDIA: accuratezza, precisione e completezza del servizio di rassegna stampa con riferimento alla rilevanza delle notizie segnalate e alla rispondenza delle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico desumibili dalla relazione e dalla relativa DEMO	20	*b*
STRUMENTI DI GESTIONE/INTERFACCIA: intuitività e semplicità nella ricezione, visualizzazione, consultazione e flessibilità della rassegna stampa, anche da dispositivo mobile	20	*c*
ASSISTENZA: Tempi di risposta alla richiesta di assistenza inferiori a quelli previsti dal Capitolato tecnico	5	*d*
Servizi tecnologici migliorativi e innovativi offerti	10	*e*
TOTALE	**80**	

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento al punteggio tecnico.

ART. 21.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, mantenendo il sopra citato rapporto teorico tra elemento prezzo (massimo 20 punti) ed elementi tecnici (massimo 80 punti), la commissione giudicatrice opererà come segue.
Per ciascun elemento specifico di valutazione, individuato nella sopra estesa tabella ai codici da *a* a *e*, viene espresso un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 6 giudizi predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.
Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti, utilizzati per le valutazioni dalla commissione giudicatrice, sono esposti nella sotto estesa tabella:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	**Coefficiente**
Ottima	1
Buona	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Molto Inadeguata	0,2
Nulla	0

Qualora la commissione giudicatrice lo ritenesse necessario, potrà assegnare coefficienti intermedi (ad es.: buono/ ottimo - coefficiente 0,9).
Per ogni offerta e per ciascun elemento di valutazione viene, dunque, assegnato un valore risultante dal prodotto tra il coefficiente assegnato dalla commissione (da 0 a 1), come da sopra estesa tabella, e il peso attribuito all'elemento di valutazione in esame.
In relazione a ciascuna offerta, la somma di tali valori costituirà il valore di riferimento complessivo dell'offerta medesima. All'offerta che avrà conseguito la valutazione tecnica più elevata viene attribuito il massimo punteggio stabilito per l'offerta tecnica, ovvero 80 punti, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore, mediante applicazione della seguente formula:

Punt. Otev = 80 / Otemag x valutazione Otev
dove:
Otev = offerta da valorizzare;
Otemag = l'offerta che ha conseguito la valutazione più elevata.

Per l'attribuzione del punteggio tecnico complessivo saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla seconda cifra decimale, per cui in caso di coefficienti conseguiti con più di due cifre decimali, dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime 2 cifre decimali arrotondate per eccesso qualora superiore a 5 e per difetto altrimenti.
La mancanza nell'offerta tecnica dello sviluppo dei punti non costituirà motivo di inammissibilità dell'offerta, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

ART. 21.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I 20 punti relativi all'OFFERTA ECONOMICA saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice attraverso l'applicazione della seguente formula:

$PEi = PEmax * (BA/POi)^n$
Dove:
PEi = punteggio economico attribuito all'offerente i-esimo
PEmax = punteggio economico massimo attribuibile (pari a 20)
POi = prezzo complessivo offerto dall'offerente i-esimo
BA = prezzo più basso offerto in gara
n = parametro che influenza l'andamento della curva, stabilito pari a 0,5.

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento al punteggio economico.
Per l'attribuzione del punteggio economico complessivo saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla seconda cifra decimale, per cui in caso di coefficienti conseguiti con più di due cifre decimali, dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime 2 cifre decimali arrotondate per eccesso qualora superiore a 5 e per difetto altrimenti.

ART. 21.4 – METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, relativamente a ciascuna offerta, procederà all'attribuzione dei punteggi finali dati dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico.

ART. 22 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i *curriculum* dei relativi componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 23 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo **il giorno 28.11.2024 alle ore 11.00.**
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno un giorno prima della data fissata.
Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento da remoto dei concorrenti per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema **a distanza, attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito** www.acquistinretepa.it.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti possono assistere, **collegandosi da remoto al Sistema, nei giorni e negli orari che saranno comunicati** (ad eccezione delle date già indicate nel Riepilogo della RdO).

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 17.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma MePA ai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla procedura di gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi anche per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 24 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia la somma dei punti attribuiti all'offerta economica sia la somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 25 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della Direttiva 2014/24/UE.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 26 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto

2010, n. 136.
L'affidatario comunica alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

ART. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013, nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante, rispettivamente, ai seguenti link:

- https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Atti-generali.aspx;
- https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Programma-triennale-trasparenza-e-integrita.aspx.

ART. 28 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura di gara è assicurato, in modalità digitale, tramite Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del medesimo Decreto.

ART. 29 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della procedura di gara sono oggetto di trattamento informatico e manuale da parte di questa Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse esclusivamente all'esecuzione del

contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Il Titolare del trattamento è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con sede in Roma, via Flavia n. 6, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 30 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

ART. 31 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si rinvia ai documenti di gara allegati alla RdO e al Bando di abilitazione al MePA nella categoria di riferimento.
La Stazione appaltante non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma MePA ovvero a disservizi imputabili alla Piattaforma stessa.

Il RUP
Dott.ssa Stefania Rupe*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*